

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

Il libro VIII del codice di procedura penale è stato integralmente sostituito dall'art. 44 l. 16 dicembre 1999, n. 479.

Nella loro originaria dimensione, le disposizioni proprie del libro VIII del codice di procedura penale davano attuazione alla direttiva n. 103-art. 2 l.d. 16 febbraio 1987, n. 81: secondo l'anzidetta direttiva, il procedimento pretorile doveva essere ispirato a criteri di «massima semplificazione» rispetto al procedimento ordinario.

Il procedimento pretorile, come noto, entrò prontamente in crisi e, complice anche l'introduzione, nell'ambito dell'ordinamento processuale, del giudice unico (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), s'addivenne, nel 1999 appunto, all'integrale riscrittura del libro VIII del codice di procedura penale.

Attualmente, il libro VIII del codice di procedura penale esordisce con l'art. 549 c.p.p. - rubricato «[n]orme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica» -.

A venire qui in emergenza è la classica disposizione «di chiusura», funzionale ad evitare i cc.dd. vuoti di disciplina; ciò significa che, in assenza d'una disciplina derogativa espressamente prevista dall'anzidetto libro VIII, troveranno applicazione le norme contenute nel codice di procedura penale in quanto compatibili.

L'art. 549 c.p.p., per la verità, non parla di compatibilità, bensì d'«applicabilità» - in quanto «applicabili», afferma -, ma è innegabile che «applicabilità», in siffatto contesto, risulti essere sinonimo di «compatibilità».

Questa condizione - compatibilità appunto -, volta ad impedire fenomeni di «rigetto» normativo, impegna l'interprete in una duplice direzione: da un lato, lo chiama a porre in essere adattamenti di carattere formale - es.: tutte le competenze proprie del presidente del tribunale, nell'ambito del libro VIII del codice di procedura penale, dovranno essere riferite al giudice -; dall'altro lato, lo chiama a porre in essere adattamenti di carattere interpretativo - es.: art. 409 comma 5 c.p.p. e imputazione coatta: tanto la dottrina quanto la giurisprudenza anche costituzionale (C. Cost. 77/2003) ritengono che, ove il g.i.p., respinta la richiesta d'archiviazione, ordini

l'imputazione coatta in ordine a delitto in relazione al quale si deve procedere con citazione diretta a giudizio *ex art. 555 c.p.p.*, il p.m. ha l'obbligo d'emettere il decreto di citazione a giudizio *ex art. 552 c.p.p.* Benché l'art. 409 comma 5 c.p.p., in altre parole, concluda affermando che «[e]ntro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare», il p.m., in siffatto contesto, non dovrà certamente restituire gli atti al g.i.p. affinché questi fissi l'udienza preliminare -.

L'art. 550 c.p.p. individua i reati in relazione ai quali è tassativamente previsto che si proceda mercé citazione diretta a giudizio; lo fa utilizzando una tecnica normativa «mista» già nota nell'ambito del precedente rito pretorile.

Il comma 1 della citata disposizione è costruito a partire da un criterio quantitativo: si prevede, infatti, che si proceda mercé citazione diretta a giudizio in relazione a tutte le fattispecie contravvenzionali, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta all'anzidetta pena detentiva.

Per determinare la pena s'osservano, come noto, le disposizioni dell'art. 4 c.p.p. - qui espressamente richiamato -. Vero ciò, oltre alla pena prevista per ciascun reato - consumato o tentato -, si dovrà avere riguardo alle circostanze aggravanti speciali - per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa - ovvero ad effetto speciale; non si dovrà, per converso, avere riguardo alle circostanze - aggravanti o attenuanti - comuni ovvero alla recidiva.

Il comma 2 della citata disposizione è costruito a partire da un criterio qualitativo: a venire qui in emergenza sono una serie di reati nominativamente individuati in relazione ai quali sono previste pene più severe.

Citazione diretta a giudizio e connessione: nell'ambito dell'ordinamento processuale, come noto, la connessione contrassegna un criterio autonomo di determinazione della competenza del giudice; in siffatto contesto, però, essa sembrerebbe assumere caratteristiche parzialmente difformi, andando ad incidere anche solo sul rito.

Infatti, se l'art. 33 *quater* c.p.p. impone l'applicazione delle disposizioni inerenti il procedimento avanti il giudice collegiale ogni qual volta, tra più procedimenti connessi, alcuni appartengano alla cognizione del tribunale in composizione monocratica e altri a quella del tribunale in composizione collegiale, l'art. 551 c.p.p. impone la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio ogni qual volta, tra più procedimenti connessi, la citazione diretta a giudizio risulti ammessa soltanto in relazione ad alcuni d'essi.

Citazione diretta a giudizio e riunione: se alcuni processi pendono avanti il tribunale in composizione collegiale e altri avanti il tribunale in composizione monocratica - afferma l'art. 17 comma 1 *bis* c.p.p. -, la riunione degli anzidetti processi è disposta avanti il tribunale in composizione collegiale.

Qui - va osservato - non sussistono problemi inerenti il concetto di «medesimo giudice» perché, come noto, «medesimo giudice» non significa medesima persona fisica, bensì medesimo ufficio giudiziario - il tribunale appunto -.

Citazione diretta a giudizio ed errori di rito per difetto: le situazioni che gravitano nell'area delle ipotesi proprie degli errori di rito per difetto sono due: nel primo caso, il giudice monocratico, adito con citazione diretta a giudizio, ritiene di propria spettanza la cognizione del procedimento, ma reputa d'essere stato adito in modo non corretto - perché non s'è celebrata quell'udienza preliminare che doveva essere celebrata -; nel secondo caso, il giudice monocratico, adito con citazione diretta a giudizio, non ritiene di propria spettanza la cognizione del procedimento, perché reputa che la stessa spetti al tribunale in composizione collegiale.

Il primo caso - giudice monocratico che reputa d'essere stato adito in modo non corretto - è regolato dall'art. 550 comma 3 c.p.p.: se la correlativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'art. 491 c.p.p., il giudice dovrà disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m. affinché questi formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio.

Questa prima violazione sembrerebbe contrassegnare una patologia inerente il corretto esercizio dell'azione penale da parte del p.m.; eppure - va notato -, rispetto

alla correlativa disciplina - quella delle nullità assolute rilevabili, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo -, subisce limitazioni in punto di deducibilità e rilevabilità: come detto, infatti, la correlativa eccezione dovrà essere proposta dalla parte ed entro il termine previsto per le questioni preliminari.

Il secondo caso - giudice monocratico che reputa che la cognizione del procedimento spetti al tribunale in composizione collegiale - è regolato dall'art. 33 *septies* comma 2 c.p.p.: il giudice dovrà disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al p.m.

Questo secondo caso, dal punto di vista sistematico, è diverso rispetto al primo. Perché, mentre, nel primo caso, a venire in emergenza è un mero errore nella scelta del rito, qui a venire in emergenza è un errore nella scelta del rito che si combina con un vizio d'attribuzione: di qui il fatto che, *ex art. 33 quinquies* c.p.p., questa seconda violazione possa essere non solo eccepita su istanza di parte, ma anche rilevata d'ufficio dal giudice entro il termine indicato dall'art. 491 c.p.p.

Mentre by-passare l'udienza preliminare contrassegna un vizio che attinge un interesse proprio del solo imputato - di qui il fatto che questa violazione possa essere unicamente eccepita su istanza di parte, non anche rilevata d'ufficio dal giudice -, violare la riserva di collegialità prevista dall'art. 33 *quinquies* c.p.p. contrassegna un vizio che attinge anche altri interessi - di qui, come detto, il fatto che questa violazione possa essere non solo eccepita su istanza di parte, ma anche rilevata d'ufficio dal giudice -.

Citazione diretta a giudizio ed errore di rito per eccesso: il g.u.p., adito con richiesta di rinvio a giudizio, reputa che, in relazione a quello specifico reato, si sarebbe dovuto procedere mercé citazione diretta a giudizio: in questo caso - afferma l'art. 33 *sexies* c.p.p. -, il g.u.p. dovrà trasmettere con ordinanza gli atti al p.m. affinché questi emetta il decreto di citazione a giudizio *ex art. 552* c.p.p.

Decreto di citazione diretta a giudizio: nell'ambito del procedimento per citazione diretta a giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica - afferma Cordero -, il p.m., che non debba richiedere l'archiviazione, «agisce [...] citando l'avversario».

Il codice di procedura penale, in linea di principio, non prevede termini entro i quali il p.m. è tenuto a fare ciò; se, però, si procede in relazione a taluno dei reati previsti dall'art. 590 comma 3 c.p. - afferma l'art. 552 commi 1 *bis* e 1 *ter* c.p.p. -, il decreto di citazione diretta a giudizio dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari e l'udienza di comparizione dovrà essere fissata non oltre novanta giorni dall'emissione dell'anzidetto decreto.

Contenuti: i contenuti propri del decreto di citazione diretta a giudizio, come noto, sono passati in rassegna dall'art. 552 c.p.p. Essi si distinguono in generici - il riferimento è qui a quelli volti a disciplinare la *vocatio in iudicium* dell'imputato - e specifici - il riferimento è qui a quelli volti a stimolare l'imputato a prescegliere epiloghi non dibattimentali del processo -.

I vizi inerenti i contenuti generici propri del decreto di citazione diretta a giudizio attengono all'omessa identificazione dell'imputato in modo certo ovvero alla mancata o insufficiente indicazione d'uno degli elementi prescritti dall'art. 552 comma 1 c.p.p. Mentre l'omessa identificazione dell'imputato in modo certo ovvero la mancata o insufficiente indicazione del giudice competente per il giudizio, del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dello stesso danno, senza dubbio alcuno, vita a nullità assoluta, la mancata o insufficiente indicazione del *thema decidendum in facto* - a mente dell'art. 552 comma 1 lett. c) c.p.p., come noto, il fatto deve essere enunciato in forma chiara e precisa - dà vita a nullità intermedia.

Idem dicasi per quanto riguarda il mancato o insufficiente avvertimento all'imputato che, non comparendo, troveranno applicazione le disposizioni previste dagli artt. 420 *bis* e ss. c.p.p. - attenzione perché, nel disciplinare l'assenza, il legislatore del 2014 ha ommesso di modificare l'art. 552 comma 1 lett. d) che, ancora oggi, fa espressamente riferimento alla contumacia. Ma ciò non toglie che, in queste situazioni, a trovare applicazione saranno non più le vecchie norme in materia di contumacia, bensì le nuove, delicate, norme in materia d'assenza -.

Idem dicasi anche per quanto riguarda l'omesso avviso all'imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

I vizi inerenti i contenuti specifici propri del decreto di citazione diretta a giudizio attengono alla mancata o insufficiente indicazione dell'avviso all'imputato di richiedere, prima della dichiarazione d'apertura del dibattimento, il giudizio abbreviato, l'applicazione pena su richiesta ovvero l'oblazione.

Anche in questo caso, s'avrà nullità intermedia.

Per espressa previsione dell'art. 552 comma 2 c.p.p., il decreto di citazione diretta a giudizio è nullo anche laddove non risulti preceduto dall'avviso di chiusura delle indagini preliminari ovvero dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio qualora l'indagato abbia richiesto d'essere interrogato *ex art. 415 bis* comma 3 c.p.p.

L'art. 552 comma 3 c.p.p. prevede che, una volta emesso, il decreto di citazione diretta a giudizio venga notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa dal reato - si noti che la norma parla espressamente, quanto scorrettamente, di «parte offesa» - almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione - nei casi d'urgenza, di cui deve essere data motivazione, l'anzidetto termine è ridotto a quarantacinque giorni -.

Il decreto di citazione diretta a giudizio - impone l'art. 552 comma 4 c.p.p. - è depositato nella segreteria del p.m. unitamente al fascicolo contenente atti e documenti delle indagini preliminari.

Nell'ambito del procedimento per citazione diretta a giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica, come noto, a formare il fascicolo per il dibattimento è lo stesso p.m. Questo impone l'art. 553 c.p.p.

Atti urgenti: competente ad assumere gli stessi a norma dell'art. 467 c.p.p. - afferma l'art. 554 c.p.p. - è il g.i.p.; ciò fino a quando il decreto di citazione diretta a giudizio non venga trasmesso, unitamente al fascicolo per il dibattimento, al giudice del dibattimento.

L'udienza di comparizione - figlia delle udienze di smistamento che la prassi aveva introdotto ancora vigente il rito pretorile - è disciplinata dall'art. 555 c.p.p.

Almeno sette giorni - liberi - prima della data fissata per l'udienza di comparizione - afferma l'art. 555 comma 1 c.p.p. -. le parti, a pena d'inammissibilità, possono presentare in cancelleria le liste testimoniali.

Prima della dichiarazione d'apertura del dibattimento - afferma l'art. 555 comma 2 c.p.p. -, se il p.m. e l'imputato possono avanzare istanza *ex art.* 444 c.p.p., l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o avanzare istanza d'oblazione.

Se il reato in relazione al quale si procede risulta perseguibile a querela di parte, a rigore, nell'ambito del procedimento per citazione diretta a giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica, il giudice dovrebbe obbligatoriamente tentare la conciliazione, verificando se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. Questo imporrebbe l'art. 555 comma 3 c.p.p.

Allorquando si debba procedere a giudizio - afferma l'art. 555 comma 4 c.p.p. -, dopo la dichiarazione d'apertura del dibattimento, le parti indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.

Come noto, è in questo momento che le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. nonché della documentazione inerente l'eventuale attività d'investigazione difensiva.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal libro VIII del codice di procedura penale - afferma, in chiusura, l'art. 555 comma 5 c.p.p. - s'osservano le disposizioni contenute nel libro VII «in quanto compatibili» - qui non si dice più «in quanto applicabili», come nell'art. 549 c.p.p., ma si dice, più correttamente, «in quanto compatibili» -.

Riti speciali: il giudizio abbreviato trova regolamentazione nell'art. 556 comma 2 c.p.p.

Rinviano espressamente agli artt. 555 comma 2, 557 e 558 comma 8 c.p.p., la citata norma individua le modalità d'attivazione del rito in parola avendo riguardo rispettivamente al procedimento per citazione diretta a giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica, al decreto penale di condanna e al giudizio direttissimo.

Nel primo caso - procedimento per citazione diretta a giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica -, la richiesta di giudizio abbreviato deve essere avanzata in sede d'udienza di comparizione, nonché prima della dichiarazione d'apertura del dibattimento.

Nel secondo caso - decreto penale di condanna -, la richiesta di giudizio abbreviato deve essere avanzata con l'atto d'opposizione all'anzidetto decreto.

Nel terzo caso - giudizio direttissimo -, la richiesta di giudizio abbreviato deve essere avanzata dopo la celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza.

Ne discende che il giudice competente a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato sarà il giudice del dibattimento - primo e terzo caso - ovvero il g.i.p. - secondo caso -.

Da notare, però, che se il giudizio direttissimo dovesse essere instaurato *ex art. 558 comma 9 c.p.p.* - e, dunque, nei casi previsti dall'art. 449 commi 4 e 5 c.p.p. (il primo caso è quello in cui, essendo già stato convalidato l'arresto in flagranza, il p.m. procede a giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto; il secondo caso è quello in cui il p.m. procede a giudizio direttissimo nei confronti della persona che, in sede d'interrogatorio, ha reso confessione) -, la richiesta di giudizio abbreviato dovrà essere avanzata a norma dell'art. 452 comma 2 c.p.p. e, dunque, prima della dichiarazione d'apertura del dibattimento.

Anche il patteggiamento trova regolamentazione nell'art. 556 comma 2 c.p.p. e anche qui possono essere prospettati tre casi.

Nel primo caso - procedimento per citazione diretta a giudizio avanti il tribunale in composizione monocratica -, la richiesta d'applicazione pena potrà essere avanzata fino alla dichiarazione d'apertura del dibattimento. Ovviamente, se dovesse essere avanzata dopo l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, ma prima che gli atti vengano trasmessi al giudice del dibattimento, sulla stessa deciderebbe il g.i.p.

Nel secondo caso - decreto penale di condanna -, la richiesta d'applicazione pena deve essere avanzata con l'atto d'opposizione all'anzidetto decreto.

Nel terzo caso - giudizio direttissimo -, la richiesta d'applicazione pena deve essere avanzata dopo la celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza.

Il decreto penale di condanna trova regolamentazione nell'art. 557 c.p.p.

Non v'è nulla d'importante da osservare: l'art. 557 comma 3 c.p.p., infatti, richiama espressamente le disposizioni del titolo V del libro VI del codice di procedura penale, ovvero le disposizioni dettate in materia di decreto penale di condanna.

Il giudizio direttissimo trova regolamentazione nell'art. 558 c.p.p.

I casi sono gli stessi casi in cui il giudizio direttissimo trova applicazione avanti il tribunale in composizione collegiale.

Il procedimento “contratto” per convalida e contestuale giudizio, nel presente contesto procedimentale, può essere instaurato ad opera vuoi della p.g., vuoi del p.m. Nel primo caso - disciplinato dall'art. 558 comma 1 c.p.p. -, gli ufficiali/agenti di p.g. «che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato», datane immediata notizia al p.m. (art. 386 comma 1 c.p.p.) - su cui grava l'onere di formulare l'imputazione -, citati, anche oralmente, persona offesa dal reato e testimoni e avvisato il difensore - di fiducia o d'ufficio -, «conducono [l'imputato] direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio». Se il tribunale in composizione monocratica «non tiene udienza», sarà onere degli stessi ufficiali/agenti di p.g. notificare immediatamente il giudice, che fisserà udienza «entro quarantotto ore dall'arresto». Nelle more - in deroga alla previsione, di carattere generale, di cui all'art. 386 comma 4 c.p.p. (art. 558 comma 2 c.p.p.) -, l'arrestato potrà essere «custodito» nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura e assistenza ovvero, «ove istituita», in casa famiglia protetta (arg. ex art. 284 comma 1 c.p.p., così come novellato dall'art. 1 comma 2 l. 21 aprile 2011, n. 62). Quanto sopra a patto che detti luoghi non si appalesino «mancan[ti], indisponibil[i] o inadonei[...]», non si trovino «fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto» e non sussista «pericolosità dell'arrestato»: in caso contrario, infatti, il p.m. dovrà ordinare che il medesimo sia custodito o «presso idonee strutture» nella disponibilità degli ufficiali/agenti di p.g.

o presso la casa circondariale (art. 558 comma 4 *bis* c.p.p., inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, conv. con modif., in l. 17 febbraio 2012, n. 9) - compiutamente motivando, in siffatta, ultima, ipotesi, le ragioni che non hanno reso possibile utilizzare le c.d. "camere di sicurezza" -. La regola che precede - preme osservare - non troverà applicazione laddove si proceda *ex art.* 380 comma 2 lett. e *bis*) e f) c.p.p. (art. 558 comma 4 *ter* c.p.p., inserito dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.l. n. 211 del 2011, conv. con modif., in l. n. 9 del 2012).

Conclusa la relazione orale dell'ufficiale/agente di p.g., il giudice procederà all'interrogatorio dell'arrestato, «sente[ndo], in ogni caso, [anche] il suo difensore (artt. 558 comma 3 e 391 comma 3 c.p.p.). Se l'arresto è convalidato, procederà immediatamente a giudizio (art. 558 comma 6 c.p.p.).

Nel secondo caso - disciplinato dall'art. 558 comma 4 c.p.p. (così come sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.l. n. 211 del 2011, conv., con modif., in l. n. 9 del 2012) -, a presentare direttamente all'udienza l'imputato «in stato di arresto» provvederà il p.m. «entro quarantotto ore dall'arresto» - è quanto accade laddove il rappresentante della pubblica accusa ordini che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione -. Anche in siffatta ipotesi, il giudice, convalidato l'arresto, procederà immediatamente a giudizio (art. 558 comma 6 c.p.p.). Nel primo come nel secondo caso, se l'arresto non è convalidato, il giudice restituirà gli atti al p.m. - procedendo, non di meno, a giudizio direttissimo «quando l'imputato e il pubblico ministero vi consent[a]no» - (art. 558 comma 5 c.p.p.).

L'art. 559 c.p.p., infine, disciplina il dibattimento che «si svolge» - afferma il comma 1 - secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili».

Vi sono, non di meno, alcune possibili differenze.

A mente dell'art. 559 comma 2 c.p.p., il verbale d'udienza può essere redatto in forma riassuntiva anche fuori dei casi previsti dall'art. 104 c.p.p. se le parti v'acconsentono e il giudice non reputa necessaria la verbalizzazione integrale.

A mente dell'art. 559 comma 3 c.p.p., esame e controesame sono condotti dalle parti a meno che le stesse non chiedano concordemente al giudice di condurre direttamente l'esame sulla base di domande e contestazioni che esse parti gli indicano.

In questi casi, l'esame di testimoni, periti, cc.tt. e persone indicate nell'art. 210 c.p.p. potrà essere condotto direttamente dal giudice.